

# **ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI**

## **STATUTO SOCIALE**

### **PREAMBOLO**

In continuità con la propria tradizione pluridecennale, il “CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI” riforma il proprio statuto in ottemperanza alle nuove norme statali e federali sulle associazioni sportive dilettantistiche ed assume il nome di:

“ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI”

### **COSTITUZIONE**

**Art. 1** - E' costituita l'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CIRCOLO PERUGINO DEGLI SCACCHI. L'Associazione è affiliata alla F.S.I. (Federazione Scacchistica Italiana), riconosciuta dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), ed accetta ad ogni effetto, per sé e per i propri tesserati lo Statuto della F.S.I., il Regolamento Organico ed i Regolamenti Federali, adempie agli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni Federali. Agli stessi doveri di cui sopra sono tenuti tutti i soggetti a qualsiasi titolo tesserati alla F.S.I.- C.O.N.I.

### **DURATA E SEDE**

**Art. 2** - La durata dell' A. D. Circolo Perugino degli Scacchi è illimitata.

**Art. 3** - L' A. D. Circolo Perugino degli Scacchi elegge la sede sociale ove esistano le più favorevoli condizioni logistiche, ambientali ed economiche, e può eleggere sedi distaccate per qualunque attività ricreativa, didattica, agonistico-sportiva o altro che il Consiglio Direttivo decida.

### **SCOPI**

**Art. 4** - L'A.D. Circolo Perugino degli Scacchi:

- favorisce la diffusione e lo sviluppo del gioco degli scacchi, in armonia con quanto stabilito all' Art. 1 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, alla quale Federazione esso Circolo aderisce;
- promuove l'organizzazione di manifestazioni scacchistiche a livello locale, regionale e nazionale;
- incoraggia ogni forma di attività scacchistica sia a livello amatoriale che a livello agonistico e favorisce l'acquisizione da parte dei propri associati delle categorie sociali, nazionali ed internazionali.
- organizza e promuove corsi ed altre attività formative e di insegnamento utili alla diffusione della conoscenza del Gioco degli Scacchi, nonché iniziative ricreative e culturali ad esso attinenti.

**Art. 5** - L' A. D. Circolo Perugino degli Scacchi non ha scopo di lucro; eventuali utili saranno reinvestiti per il perseguimento esclusivo dei fini istituzionale e non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

**Art. 6** - L' A. D. Circolo Perugino degli Scacchi è estranea ad ogni forma di attività politica.

## **SOCI**

**Art. 7** -Il numero dei soci è illimitato. Al Circolo possono aderire come soci ordinari coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

**Art. 8** -I soci possono essere delle seguenti categorie:

- ordinari
- frequentatori
- junior (minori di 16 anni).

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo, compilando e sottoscrivendo il modulo di iscrizione. Con la firma della domanda di iscrizione il richiedente si impegna ad osservare il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

**Art. 9** -L'accettazione della domanda dà diritto di ricevere la tessera sociale.

E' compito del Consiglio direttivo di ratificare l'ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea ordinaria o straordinaria che per prima verrà convocata dopo la presentazione del ricorso.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio direttivo.

**Art. 10** -I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota di iscrizione, se prevista dal regolamento interno;
- al pagamento della quota associativa annua, nella misura stabilita per la categoria di appartenenza;
- al pagamento della tessera F.S.I. annua, nella misura stabilita dalle norme federali;
- all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali.

Coloro che intendano partecipare ad attività agonistica federale sono altresì tenuti, se appartenenti a categorie nazionali, al pagamento del cartellino agonistico della F.S.I.

**Art. 11** -I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali, secondo le norme del regolamento interno;
- c) quando, in qualunque modo arrechino danni al patrimonio del circolo.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci radiati per morosità potranno dietro domanda al Consiglio direttivo essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, se prevista, e sanando la morosità.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria o straordinaria convocata dopo il provvedimento.

## **PATRIMONIO SOCIALE**

**Art. 12** Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dai mobili ed arredi di proprietà del circolo;
- dal materiale scacchistico;
- dai libri della biblioteca scacchistica;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- dal fondo di riserva.

**Art. 13** -Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

## **BILANCIO**

**Art. 14** -Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea ordinaria entro il 31 marzo dell'anno successivo.

## **ORGANI DEL CIRCOLO**

**Art. 15** -Sono organi dell'A. D. Circolo Perugino degli Scacchi:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio sindacale.

## **ASSEMBLEA**

**Art. 16** - Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di partecipare alle assemblee solo i soci ordinari con esclusione quindi dei soci frequentatori e junior.

Le assemblee sono convocate con invito scritto ad ogni socio. L'invito deve obbligatoriamente contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

**Art. 17** - L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 ottobre al 31 marzo successivo. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- fissa le quote associative annue;
- elegge il consiglio direttivo ed il collegio sindacale;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva gli stanziamenti previsti dal secondo comma dell'Art. 12.

**Art. 18** - L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci ordinari.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

**Art. 19** -In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti

sulle questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Non sono ammesse deleghe.

Non è ammesso discutere di argomenti che non siano all'ordine del giorno.

Tra le varie ed eventuali non possono essere inseriti argomenti di rilevante importanza.

**Art. 20** - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei soci ordinari in regola con le quote sociali.

Per deliberare sulla richiesta di scioglimento del circolo è necessaria la maggioranza dei 4/5 dei soci ordinari in regola con le quote sociali.

**Art. 21** - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto; quando ne faccia richiesta un 1/10 dei presenti.

Per la elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.

**Art. 22** - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 23** - Il Consiglio direttivo dura in carica un anno ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 consiglieri, secondo quanto stabilito dal regolamento interno, eletti fra i soci.

**Art. 24** - Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Amministrativo ed il Cassiere. Il Consiglio direttivo provvede inoltre alla nomina dei membri della Commissione Tecnica nel numero che riterrà opportuno.

La Commissione Tecnica elegge nel suo seno un responsabile che, se non consigliere, partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con voto solo consultivo.

Possono in ogni caso essere affidati incarichi di natura particolare e/o temporanea anche ad altri soci che abbiano specifiche competenze.

Le funzioni dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

**Art. 25** - Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni 30 giorni, anche per via telematica, e straordinariamente ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente.

**Art. 26** - Il Consiglio direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci;
- formulare i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo.

## **IL PRESIDENTE**

**Art. 27** - La Presidenza dell'Associazione sarà assunta dal Socio che ha ottenuto la maggioranza dei voti nell'Assemblea.

La carica di Presidente ha la durata di un anno, senza limiti di rinnovo dell'incarico.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Il Presidente assume la rappresentanza dell'Associazione e svolge una attività di coordinamento delle attività, convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, firma la corrispondenza e mantiene i contatti con gli organi Federali e le Autorità locali.

Il Presidente può accettare per conto dell'Associazione contributi, donazioni, altre liberalità anche testamentarie, come pure ricevere contributi e finanziamenti pubblici.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

## **IL VICEPRESIDENTE**

**Art. 28** - Il Vicepresidente può sostituire il Presidente su suo mandato nell'esercizio delle sue funzioni: ad esso possono essere affidati speciali incarichi.

## **IL COLLEGIO SINDACALE**

**Art. 29** - Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea ordinaria.

Nel caso in cui il numero di soci ordinari sia inferiore a 50 l'Assemblea può decidere di non nominare il Collegio Sindacale ed assegnare i suoi compiti al Consiglio Direttivo.

I sindaci durano in carica due anni.

Il Collegio sindacale:

- esercita il controllo su tutti gli atti di gestione compiuti dal Consiglio direttivo;
- esamina i bilanci e li sottopone, per l'approvazione, all'assemblea unitamente al Consiglio direttivo;
- verifica la contabilità ogni sei mesi ed in qualunque momento ne ravvisi la necessità;
- partecipa, con voto solo consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo nel quale siano in discussione spese non previste nel Bilancio di Previsione.

**Art. 30** -È vietato al Presidente, al Vicepresidente, ai membri del Consiglio direttivo e ai membri del Collegio sindacale di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche.

## **SCIoglimento DEL CIRCOLO**

**Art. 31** - In caso di scioglimento del Circolo, l'assemblea decide con la maggioranza prevista per lo scioglimento la destinazione del patrimonio residuo, rispettando l'obbligo di devolvere il patrimonio acquisito, dedotte le eventuali passività, ad analoghe associazioni dilettantistiche scacchistiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i Soci.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 32** -Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente, nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che risulti in contrasto con esso.

**Art. 33** - Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme federali ed alle norme del C.C. In mancanza, decide l'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci ordinari.